

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

– ROMA

Ricorre l'avv.to **Anastasia Periodo** nata a Caserta il 16.03.1989, (c.f. **PRDNTS89C56B963E**), rapp.ta e difesa, giusta procura su separato atto, dall'avv.to Riccardo Ferretti (c.f. **FRRRCR92A11F839U**), con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC avvocato.ferretti@pec.it, nonché in Napoli al viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) - fax 081 19028105.

Contro:

Presidenza del Consiglio dei Ministri in persona del legale rapp.te p.t.;

Commissione interministeriale per l'attuazione del progetto Ripam in persona del legale rapp.te p.t.;

Formez Pa – Centro Servizi, Assistenza, Studi e Formazione per l'Ammodernamento delle PP.AA., nella persona del legale rappresentante pro tempore **Ministero della Giustizia** in persona del Ministro p.t.

Commissione del concorso pubblico a 3946 addetti all'ufficio del processo in persona del legale rapp.te p.t.;

nei confronti di:

Karl Alexander Schindler (posizione in graduatoria 378 – punteggio 31,7) domiciliata presso la PEC karl.schindler@forotorre.it

Gabriele Cretoso (posizione in graduatoria 448 – punteggio 31) domiciliato presso la PEC gabriele.cretoso@ordineavvocatita.it

Valentina Ceci (posizione in graduatoria 396 – punteggio 31,5) domiciliata presso la PEC valentinaceci@avvocatinapoli.legalmail.it

per l'annullamento, previa adozione di misure cautelari:

a) del punteggio attribuito ai titoli indicati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione al Concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità

di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia;

b) della graduatoria finale di merito del concorso sub a), relativa alle posizioni bandite presso il Distretto di Corte di Appello di Napoli, con riguardo alla posizione, mai pubblicata né comunicata, occupata dalla ricorrente, nonché del relativo punteggio;

c) dello scorrimento della graduatoria sub a) disposto dall'Amministrazione con avviso del 27 giugno 2024, nella parte in cui non comprende la ricorrente;

d) dell'art. 6, comma 3, lett. b), del Bando di concorso, nella parte in cui esclude l'assegnazione di 2 punti per le lauree a ciclo unico dichiarate come titolo di partecipazione al concorso;

e) di ogni altro atto agli stessi preordinato, presupposto, connesso, collegato e conseguente, compresi gli atti di assegnazione sede laddove lesivi nei confronti della ricorrente o comunque preclusivi delle sue possibilità di riassegnazione presso la sede di prima preferenza in caso di accoglimento del ricorso;

per l'accertamento:

f) del diritto della ricorrente alla attribuzione di 2 punti aggiuntivi per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza indicata nella domanda di partecipazione al concorso;

g) del diritto della ricorrente ad essere inserita tra i vincitori di concorso con retrodatazione, ai fini giuridici, della presa di servizio antecedente al 30 giugno 2024;

FATTO

A) La ricorrente, **in possesso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza conseguita con la votazione di 103/110 ed abilitata all'esercizio della professione forense**, partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, su base distrettuale, ad eccezione di Trento e Bolzano, per il reclutamento a tempo determinato di 3.946 unità di personale non dirigenziale dell'Area funzionari, con il profilo di Addetto all'Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale del Ministero della giustizia.

Nello specifico l'avv.to Periodo partecipava per le 460 unità bandite presso il distretto di Corte di Appello di Napoli.

Secondo la disciplina prevista dal Bando, la procedura concorsuale si sarebbe articolata:

- Una prima fase di valutazione dei titoli, regolata dall'art. 6 del Bando, volta alla selezione di un numero di candidati pari a sessanta volte il numero dei relativi posti messi a concorso, finalizzata all'accesso alla prova scritta;
- Una prova selettiva scritta, regolata dall'art. 7 del Bando, consistente in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere nell'arco di sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 punti ed un punteggio minimo necessario per il superamento della prova pari a 21/30. Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:
 - risposta esatta +0,75 punti;
 - risposta mancante 0 punti;
 - risposta errata -0,375 punti.

Terminata la fase di invio delle domande, l'Amministrazione decideva di ammettere tutti i candidati, in possesso dei requisiti di ammissione, alla prova scritta, sicché la fase di valutazione titoli veniva posticipata all'esito della predetta prova e solo per i candidati risultati idonei.

B) La ricorrente sosteneva la prova scritta il 6/06/2024 e la **superava** con il punteggio di 25,125, accedeva, quindi, alla fase di valutazione titoli, fase preliminare alla formazione della graduatoria di merito concorsuale.

C) In data **15/06/2024**, l'Amministrazione indicente pubblicava la graduatoria di merito relativa al Distretto di Corte di Appello di Napoli.

Tale graduatoria, però, **in spregio ai canoni di trasparenza e pubblicità che dovrebbero guidare l'azione amministrativa**, veniva resa pubblica solo nella parte relativa ai vincitori di concorso; sicché la ricorrente, solo idonea, non poteva conoscere né il punteggio finale conseguito, compreso, quindi, il punteggio assegnato ai titoli

dichiarati in domanda, né, ancor più gravemente, il suo posizionamento in graduatoria. Pertanto, attualmente, l'avv.to Periodo, nonostante abbia conseguito l'idoneità concorsuale non conosce né il punteggio finale né dove è collocata in graduatoria.

D) Ad ogni buon conto, la ricorrente ha giuste ragioni per ritenere che l'Amministrazione le abbia attribuito per i titoli dichiarati in domanda: 1,60 punti per il voto di laurea e 3 punti per l'abilitazione alla professione di avvocato.

Quindi il punteggio complessivo in graduatoria dovrebbe essere pari a 29,725, di cui: 25,125 punti per la prova scritta e 4,60 punti per i titoli.

E) Inoltre, l'avv.to Periodo constatava la presenza nel Bando di concorso del criterio di valutazione previsto dall'art. 6, comma 3, lett. b), che, ingiustamente, escludeva dalla attribuzione di 2 punti le lauree a ciclo unico dichiarate come titolo di partecipazione al concorso, nonostante tali titoli fossero superiori a quello minimo richiesto per la partecipazione alla selezione (laurea triennale).

F) Con avviso del 19 giugno 2024, il Ministero resistente convocava il 20 giugno i candidati vincitori per la scelta della sede lavorativa e, contestualmente, stabiliva per il 21 giugno la data di presa di servizio.

In data 27 giugno, il Ministero attuava il primo scorrimento di graduatoria dal quale la ricorrente veniva altresì esclusa.

G) La mancata attribuzione dei summenzionati punteggi determinava l'esclusione della ricorrente dal novero dei vincitori di concorso, tra i quali sarebbe rientrata laddove il titolo in questione fosse stato correttamente valutato dalla Commissione esaminatrice. Inoltre, il danno arrecato si riverbera anche sulle possibilità della ricorrente di accedere alla futura procedura di stabilizzazione che tra i requisiti di partecipazione chiederà due anni di servizio come addetto all'ufficio del processo e di essere in servizio alla data del 30 giugno 2024.

Orbene, il punteggio assegnato ai titoli presentati dalla ricorrente è illegittimo, sicché risulta meritevole di annullamento, previa adozione di misure cautelari, per il seguente

MOTIVO

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

I.a. Il punteggio attribuito ai titoli presentati dalla ricorrente risulta illegittimo poiché frutto della disposizione di cui all'**art. 6, comma 3, lett. b)** del Bando di concorso che, del tutto irragionevolmente, **esclude dall'attribuzione dei 2 punti, previsti per i titoli universitari, le lauree a ciclo unico dichiarate come titolo di ammissione alla procedura selettiva.**

Innanzitutto, appare opportuno richiamare la clausola concorsuale impugnata:

“b) sino a un massimo di punti 5,00 per eventuali ulteriori titoli universitari in ambiti attinenti al profilo di addetto all'ufficio per il processo:

*- **ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico): 2,00 punti.** Il titolo di studio che sia il proseguimento della laurea triennale indicata quale titolo di studio dichiarato per la partecipazione al concorso non è valutabile ai fini dell'attribuzione di punteggio;*

La previsione del Bando appare *icto oculi* lesiva del principio meritocratico e pregiudica, immotivatamente, i candidati che hanno dichiarato come titolo di ammissione al concorso una laurea a ciclo unico (diploma di laurea V.O. o una **laurea magistrale a ciclo unico**).

Infatti, tale criterio di valutazione, comparando in senso escludente titoli di studio di grado differente (lauree a ciclo unico e lauree triennali), **determina un indebito**

vantaggio nei confronti dei candidati che hanno utilizzato, ai fini partecipativi, una laurea triennale.

Si rende, dunque, necessario richiamare l'art. 2 del Bando rubricato "Requisiti per l'ammissione" che elenca i titoli di studi utili ai fini partecipativi:

"i. possesso di uno dei titoli di studio di seguito indicati:

Laurea (L) in: L-14 Scienze dei servizi giuridici; titoli equiparati ed equipollenti;

ovvero

Diploma di Laurea (DL) in Giurisprudenza; titoli equiparati ed equipollenti;

ovvero

Laurea Specialistica (LS) in: 22/S Giurisprudenza; 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica; titoli equiparati ed equipollenti;

ovvero

Laurea Magistrale (LM) in: LMG/01 Giurisprudenza e titoli equiparati ed equipollenti;"

Il Bando, ai fini dell'ammissione alla procedura, in ossequio al *favor participationis*, equipara le lauree a ciclo unico con le lauree triennali e specialistiche; nello specifico, si consente a coloro che hanno conseguito una laurea in Scienze dei servizi giuridici (L-14), di partecipare alla procedura concorsuale, al pari, quindi, dei candidati in possesso di altri titoli di studio, di grado superiore, sempre individuati dall'art. 2 del Bando.

Ebbene, l'ampliamento dei titoli utili per l'ammissione al concorso e la conseguente equiparazione di titoli di laurea di valore e natura differente, avrebbe dovuto comportare una netta distinzione in fase di valutazione dei titoli, allorquando l'Amministrazione avrebbe dovuto differenziare, ai fini dell'assegnazione dei 2 punti, i titoli di ammissione di grado differente, applicando, quindi, l'esclusione solo alle lauree triennali dichiarate come titolo di partecipazione e non anche alle lauree a ciclo unico che, in quanto titolo di studio di valore superiore, dovevano essere separatamente valutate rispetto al titolo minimo di ammissione alla procedura selettiva.

In altre parole, la previsione di un ampio novero di titoli di studio utili ai fini partecipativi, non può determinare un pregiudizio in sede di valutazione titoli a danno dei candidati che hanno dichiarato un titolo di rango superiore per la partecipazione al concorso.

Le lauree magistrali a ciclo unico e le lauree V.O. dovevano necessariamente essere distinte dagli altri titoli dalle lauree triennali e valutate quale titolo **aggiuntivo** rispetto a quello **minimo** previsto per la partecipazione al concorso.

Al contrario, l'attuale formulazione dell'art. 6, comma 3, lett. b), del Bando, non attribuendo alcun punteggio per il possesso di una laurea a ciclo unico, determina un **indebito vantaggio** a favore dei candidati che sono in possesso di una laurea triennale, i quali, oltre al *favor* ottenuto in fase di ammissione, si sono potuti avvantaggiare anche della mancata attribuzione di 2 punti per i titoli di laurea a ciclo unico, ottenendo, quindi, un ingiusto vantaggio competitivo.

Inoltre, la previsione impugnata si pone in netto contrasto con il principio cardine delle procedure selettive pubbliche, ossia la selezione del migliore, poiché, irragionevolmente, non premia quei candidati che hanno terminato percorsi accademici più lunghi e complessi, risultati accademici che non possono essere ignorati al momento dell'assegnazione dei punteggi per i titoli di studio o ingiustamente equiparati a percorsi di studio di durata e valore differente.

Sulla vicenda oggetto di ricorso, codesto on.le TAR si è già espresso con numerosissime sentenze che hanno stabilito il seguente principio: *“Osservato che secondo l'orientamento di questo Tribunale Amministrativo Regionale fatto proprio dal Collegio: “Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.”*

*Ove tale superiore titolo non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, **si genererebbe un' illogica e irragionevole disparità di trattamento** tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.” (TAR Lazio, Sezione III ter, 12613/2021);*

ritiene conseguentemente il Collegio che siffatto punteggio sia stato illegittimamente disconosciuto nei confronti dell'odierna ricorrente.

***Se, per l'effetto, vanno annullati gli atti avversati, nella parte in cui – alla stregua di quanto sopra esposto – è stato all'interessata riconosciuto un punteggio sottodimensionato rispetto a quello alla medesima effettivamente spettante – alla valenza conformativa propria della presente pronuncia accede l'obbligo, in capo alla precedente Amministrazione, di provvedere al riesame – nei limiti ed ai sensi di quanto sopra esplicitato – della posizione dell'odierna ricorrente, da effettuarsi entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notificazione, o, se anteriore, dalla comunicazione della presente sentenza.”** (ex multis sent. T.a.r. Lazio – Roma, sez. IV, sent. 24 aprile 2023, n. 7060/2023, T.a.r. Lazio – Roma, sez. IV, sent. 19 maggio 2022, n. 6512 e 15 luglio 2022, n. 10104).*

Su questione identica si è espresso di recente anche il TAR Puglia: ***“Ciò premesso deve convenirsi con la ricorrente che (con il secondo mezzo) contesta l'art. 7 del medesimo bando, nella parte in cui ha escluso, per la valutazione dei titoli aggiuntivi, i diplomi di laurea qualora si tratti dei medesimi titoli presentati ai fini della partecipazione alla procedura concorsuale.***

Come già rilevato da un condivisibile orientamento della giurisprudenza amministrativa, citata anche dall'interessata (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III, 7.12.2021, n. 126139) il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale (articolati su un percorso di studi quadriennale ovvero quinquennale a ciclo unico)

costituisce un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.

Pertanto, ove tale titolo di studio superiore non fosse valutabile quale titolo aggiuntivo, verrebbe a determinarsi un'illogica disparità di trattamento tra candidati che hanno acquisito titoli di studio manifestamente diversi tra loro, e che sono conseguiti al termine di percorsi didattici caratterizzati da peculiari insegnamenti, prove di esame ed esperienze accademiche.

3.1. Se ai fini della partecipazione alla selezione può essere considerata sufficiente la laurea breve triennale, nel rispetto della legittima valutazione svolta dall'Amministrazione (sottolineata nelle difese della regione Puglia), una corretta interpretazione del combinato disposto degli artt. 2 e 7 del bando, che tenga conto della diversità dei percorsi di studi sopra accennata: il diploma di laurea vecchio ordinamento e la laurea magistrale non possono che essere considerati tra i titoli "aggiuntivi o ulteriori" rispetto a quello minimo necessario per partecipare al concorso, con la conseguenziale attribuzione del punteggio relativo, nel caso di specie 1,5." (TAR Puglia, Bari, Sez. I, 22/02/2024, n. 212).

Occorre precisare che la richiamata giurisprudenza del TAR Lazio si è formata proprio nell'ambito dell'ultimo concorso UPP dove, come per l'attuale concorso, l'Amministrazione aveva individuato come titolo di studio minimo utile per la partecipazione la laurea triennale, per poi, in fase di valutazione titoli, escludere indistintamente dall'attribuzione del punteggio previsto per i titoli di laurea tutti i titoli dichiarati ai fini partecipativi, senza distinguere tra lauree a ciclo unico e lauree triennali. In sintesi le due fattispecie sono identiche non avendo l'Amministrazione, sotto tale aspetto, modificato il Bando di concorso che nella parte impugnata esclude indistintamente dall'attribuzione dei 2 punti tutti i titoli di partecipazione, con grave danno per i candidati, come la ricorrente, che hanno dichiarato in domanda ai fini dell'ammissione una laurea a ciclo unico.

II.b. Ulteriormente, è la stessa formulazione **complessiva** dell'art. 6 del Bando di concorso che, rispetto alla valutazione dei titoli di studio, equipara illegittimamente titoli di laurea di valore differente, pregiudicando i titoli di grado superiore.

Ciò si rileva chiaramente dal criterio adottato per l'attribuzione dei punteggi per il voto di conseguimento del titolo di laurea dichiarato ai fini partecipativi. Anche in tal caso alcuna distinzione viene prevista tra titoli di laurea a ciclo unico e lauree triennali, nonostante l'evidente differenza di valore di tali percorsi accademici che anche codesto TAR ha più volte definito "diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate".

Altresì, l'ingiusta equiparazione di titoli di rango differente si manifesta in altra parte dell'art. 6, nello specifico alla lett. b), del comma 3, oggetto di impugnazione, laddove si prevede: ulteriore titolo di studio rispetto a quello dichiarato ai fini dell'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico): 2,00 punti.

Anche in tal caso il Bando attribuisce indistintamente 2 punti a qualsiasi titolo di laurea senza distinzione di valore.

In sintesi, si evidenzia **l'impostazione complessiva del sistema di valutazione titoli che è formulata in maniera tale da pregiudicare i candidati che hanno conseguito titoli di laurea a ciclo unico**, sminuendo tale titolo di studio attraverso l'attribuzione di punteggi sottodimensionati.

Pertanto, la valutazione della laurea a ciclo unico quale titolo aggiuntivo, anche se dichiarato ai fini della partecipazione al concorso, diviene necessaria allo scopo di compensare la complessiva impostazione del sistema di valutazione titoli previsto dal Bando che, come si è dimostrato, pregiudica ingiustamente i candidati in possesso di titoli di studio di valore superiore.

*** **

In conclusione, alla ricorrente spettano ulteriori 2 per la laurea a ciclo unico dichiarata ai fini dell'ammissione al concorso.

Il riconoscimento di tali punteggi determinerebbe l'inserimento della ricorrente tra i vincitori di concorso.

A tal proposito, si precisa, che il danno causato dall'errato calcolo dei punteggi e la conseguente esclusione dai vincitori, si ripercuote anche sulle possibilità della ricorrente di accedere alla futura procedura di stabilizzazione che tra i requisiti di partecipazione chiederà due anni di servizio come addetto all'ufficio del processo e di essere in servizio alla data del 30 giugno 2024.

Per tale ragione, si chiede a codesto On.le Collegio di specificare, nell'augurato caso di accoglimento del ricorso, l'efficacia retroattiva del provvedimento giurisdizionale, in maniera tale da retrodatare, ai soli fini giuridici, la presa di servizio della ricorrente a prima della data del 30 giugno 2024, come è stato concesso ai candidati vincitori ed ai candidati interessati dallo scorrimento del 27 giugno 2024.

ISTANZA DI MISURE CAUTELARI

Il *fumus boni iuris* emerge dai motivi di impugnazione.

Il *periculum in mora* è anch'esso evidente, poiché, come evidenziato in fatto, l'errata valutazione dei titoli presentati dalla ricorrente ha determinato la perdita di ben 2 punti, **escludendola dal novero dei vincitori di concorso.**

Il *periculum*, inoltre, si ricollega anche al fatto che la ricorrente, se non sarà rapidamente convocata a prendere servizio, corre il serio rischio di non conseguire i due anni di servizio necessari per la partecipazione alla futura procedura di stabilizzazione, che verrà indetta per gli addetti all'ufficio del processo.

Infatti, se i titoli fossero stati valutati correttamente, la ricorrente si sarebbe collocata 378° in graduatoria con 31,725 punti, rientrando ampiamente tra i vincitori di concorso. Pertanto, si chiede all'on.le Collegio adito di disporre il riesame da punteggio attribuire alla laurea a ciclo unico in possesso della ricorrente, nel senso indicato in ricorso, con

conseguente inserimento della ricorrente tra i vincitori di concorso ed ordinare all'amministrazione la retrodatazione ai fini giuridici della presa di servizio, in maniera tale che sia antecedente al 30 giugno 2024.

**ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI
PROCLAMI**

Laddove codesto On.le TAR lo ritenga necessario, si fa istanza affinché, in ragione dell'elevato numero dei candidati inseriti nella graduatoria finale del concorso *de quo*, che verrebbero sopravanzati dal ricorrente in caso di accoglimento, conceda l'integrazione del contraddittorio attraverso la notifica del presente ricorso per pubblici proclami ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 cpa e 151 cpc con pubblicazione degli atti processuali su specifica sezione a ciò predisposta del sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica.

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso, pronunci, previa adozione di misure cautelari, l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa.

Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario.

La presente controversia è soggetta a CU pari a €. 325,00 poiché verte in materia di pubblico impiego.

Napoli – Roma, lì 18/07/2024

Avv. Riccardo Ferretti